



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA SEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici nonché per i soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

**VISTO** il regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nell’Unione europea;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi" e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti” che, al comma 1, prevede l’obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019 di approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2017-2019 - attualmente in vigore ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ne ha prorogato l’efficacia - e, in particolare: l’articolo 2 concernente l’approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l’articolo 3 relativo ai criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto;

**VISTO** il regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 sopra richiamato relativamente all’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine;



**CONSIDERATO** che nel Programma statistico nazionale rientrano le rilevazioni di cui è titolare il Ministero dello Sviluppo Economico individuate dal codice Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica” che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

**CONSIDERATO** che il mercato petrolifero è caratterizzato da alti indici di concentrazione, da particolari specificità per singoli settori merceologici nonché da un numero elevato di operatori economici;

**CONSIDERATO** che l’indagine campionaria rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Questionario del petrolio)*

1. E’ approvato il Questionario del petrolio allegato al presente decreto concernente le modalità operative della trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, per l’anno 2021, dei dati relativi alle indagini statistiche individuate dai codici Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica”, unitamente all’indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio.

2. Il Questionario del petrolio è pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

### **Articolo 2**

*(Oggetto delle rilevazioni statistiche)*

1. Oggetto delle rilevazioni statistiche del Questionario del petrolio sono, in particolare, i prodotti energetici elencati nell’allegato “Tabella prodotti”. La tabella è tratta dall’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia, richiamato nelle premesse.

2. Vengono, altresì, rilevati alcuni prodotti carboniferi ricompresi nella rilevazione MSE 00005 del Programma statistico nazionale.

### **Articolo 3**

*(Metodologia statistica della rilevazione)*

1. Le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico nazionale con i codici Istat MSE 00005, MSE 00009 e MSE 00014”, unitamente all’indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio, come sopra specificate, vengono realizzate seguendo una metodologia di tipo campionario o censuario, così come specificato nella nota metodologica in appendice al Questionario del petrolio.



#### **Articolo 4**

*(Sanzioni)*

1. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni statistiche di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 richiamato nelle premesse, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui al comma 3 del medesimo articolo 11.
2. Nei casi specificatamente previsti dal Questionario del petrolio, è fatta salva l'applicazione del procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, citato nelle premesse.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Gilberto Dialuce

CE/